DECISIONE (UE) 2021/929 DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 2021

relativa alla regolamentazione dei contatti tra il segretariato generale del Consiglio e i rappresentanti di interessi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 240,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 11, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE), dispone che le istituzioni dell'Unione diano ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione. Inoltre, l'articolo 11, paragrafo 2, dispone che le istituzioni dell'Unione mantengano un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.

(2) L'articolo 15, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che, al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione debbano operare nel modo più trasparente possibile.

(3) Ai sensi dell'articolo 298 TFUE, nell'assolvere i loro compiti le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente.

(4) Affinché le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione («istituzioni dell'Unione») possano operare nel modo più trasparente possibile, è opportuno consentire ai portatori di interessi di fornire le proprie opinioni e competenze durante il processo decisionale, in modo da migliorare la qualità delle decisioni adottate e il sostegno alle stesse.

(5) Al fine di mantenere la fiducia nei processi politici, legislativi e amministrativi dell'Unione, è opportuno che i contatti con i rappresentanti di interessi avvengano in modo trasparente ed etico.

(6) A tal fine, il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea hanno concluso un accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio ([1]) («accordo interistituzionale»).

(7) Il Consiglio si impegna a istituire un quadro per contatti trasparenti ed etici tra i rappresentanti di interessi e i funzionari e agenti («personale») del suo segretariato generale, introducendo un principio di condizionalità. In base a tale principio, l'iscrizione nel registro per la trasparenza è un presupposto necessario affinché i rappresentanti di interessi possano svolgere determinate attività contemplate dall'accordo interistituzionale.

(8) Il Consiglio ritiene che l'istituzione di un registro per la trasparenza, comune al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e aperto ad altre istituzioni dell'Unione, sia il modo più efficace per attuare il principio di condizionalità. Il rispetto del codice di condotta allegato all'accordo interistituzionale dovrebbe essere una condizione preliminare all'iscrizione nel registro per la trasparenza.

(9) Gli organi del registro per la trasparenza dovrebbero avere il potere di adottare, anche a nome del Consiglio, singole decisioni riguardanti i richiedenti e gli iscritti, conformemente all'accordo interistituzionale.

(10) Nessuna disposizione della presente decisione dovrebbe essere interpretata nel senso di conferire ai rappresentanti di interessi iscritti nel registro per la trasparenza un diritto di accesso privilegiato ai documenti detenuti dal Consiglio,

([1]) Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).